Autorità: Corte appello Milano sez. I Data: 29 aprile 2009 Numero:

CLASSIFICAZIONE COMPROMESSO E ARBITRATO Lodo impugnazione per nullita'

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Prima Sezione Civile

composta dai Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. Giuseppe Tarantola Presidente
- 2) Dott. Giuseppe Patrone Consigliere
- 3) Dott. Filippo Lamanna Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile rubricata al numero di ruolo generale sopraindicato e vertente

tra

C.G. impianti S.p.A.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, V.D.I., rappresentata e difesa in causa dagli avvocati Alberto Croze, Livia Schizzerotto e Patrizia Sangalli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, corso M., in forza di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione

ATTRICE-OPPONENTE

е

B.M.A.A.B. and Son International Contracting Company W.L.L., con sede in Kuwait, C.R. 9750 - P.O. Box 4066 Safat 13041, in persona del legale rappresentante pro tempore, B.A.B., rappresentata e difesa in causa dall'avv. Gianluca Madonna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, corso di P.V., in forza di procura rilasciata a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA-OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto di esecutività di lodo arbitrale straniero.

Conclusioni precisate dalle parti:

Per l'attrice-opponente:

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano contrariis rejectis, così giudicare:

- revocare il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano in volontaria giurisdizione depositata nella cancelleria della Corte d'Appello in data 4 maggio 2006, n. rep. 1075/2006 e qui prodotto sub Doc. 1, con condanna della parte Appellata alla restituzione di quanto indebitamente già versato, a seguito della provvisoria esecutorietà già concessa e, per l'effetto,
- dichiarare che il lodo arbitrale prodotto da BB&S sub Doc. 3 non può essere riconosciuto e, quindi, eseguito in Italia per contrarietà all'ordine pubblico, come esposto in atti;
 - con ogni vittoria di spese diritti ed onorari;

-con ogni riserva di legge. "

Per la convenuta-opposta:

Non risultando precisate specifiche conclusioni all'udienza fissata a tale fine, si riportano quelle assunte nella comparsa di costituzione:

"Piaccia all'On. Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:

VIA PRELIMINARE

concedersi la provvisoria esecutività del lodo arbitrale.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Rigettare le richieste tutte della C.G. Impianti spa perché infondate fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa.
 Per l'effetto, accertato che il lodo arbitrale emesso nello stato del Kuwait dal collegio arbitrale composto dai sigg.ri dott.
 A.A.A.-K., A.A.T. e dott. A.F.Q. in data 20.3.05 nella controversia tra le parti B.M.A.A.B. and Son International Contracting Company
 W.L.L e C.G. Impianti s.p.a. è riconoscibile ed secutivo in Italia in conformità al disposto degli artt. 839 e 840 c.p.c., confermare il decreto emesso dalla Corte di Appello di Milano in volontaria

giurisdizione in data 4.5.06.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con ogni più ampia riserva."

FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto stipulato in data 7 settembre 2000 la società "B.M.A.A.B.& Sons International Contracting Company W.L.L." (breviter : B.) subappaltò alla società "C.G. Impianti S.p.A." (breviter : G.) l'esecuzione di lavori aventi ad oggetto la realizzazione di impianti elettrici su alcune piattaforme petrolifere operanti nel Golfo Persico; nel contratto fu inserita una clausola compromissoria (art. 10) con cui si devolveva la cognizione di ogni insorgenda controversia ad un collegio arbitrale da insediare in Kuwait e composto da tre arbitri.

A seguito di contestazioni insorte nella fase di esecuzione del contratto (in particolare la società B. aveva ritenuto che fosse ascrivibile alla società G. un così consistente ritardo nell'esecuzione delle opere che le erano state affidate, da aver determinato il recesso del terzo committente KJO, ente misto kuwaitiano-saudita, dal contratto di appalto principale), la società B. provvide ad attivare la procedura arbitrale, ivi chiedendo una pronuncia di risoluzione del subappalto per inadempimento della società G., nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento di ogni danno da essa cagionato. All'esito della procedura arbitrale, interamente svoltasi in Kuwait, fu emesso in data 20 marzo 2005 un lodo con cui la società G. fu dichiarata tenuta a pagare in favore della società B. l'importo di 4.341.813,09 Saudi Ryals, pari ad Euro 973.334,31, oltre interessi al tasso del 7% annuo dalla data della pronuncia al saldo.

Avverso tale lodo la società G. interpose impugnativa, prima davanti alla Corte di prima istanza del Kuwait, la quale rigettò l'impugnazione con provvedimento del 25 marzo 2006, e poi, avverso tale decisione, davanti alla competente Corte d'Appello di quello Stato, la quale, rigettando l'impugnazione, confermò definitivamente - con pronuncia in data 24 settembre 2006 - la decisione della Corte di prima istanza.

Non avendo la società G. adempiuto a tale pronuncia, la società B. ha proposto avanti a questa Corte, con atto in data 30 marzo 2006, istanza ex art. 839 c.p.c. per il riconoscimento e l'esecuzione del lodo straniero.

L'istanza è stata accolta con decreto in data 2 maggio 2006.

Avverso quest'ultimo ha proposto opposizione la società G. con atto notificato in data 14 luglio 2006, deducendo l'insussistenza dei requisiti per la declaratoria di esecutorietà del lodo arbitrale in Italia, ponendosi esso - a dire dell'opponente - in contrasto con l'ordine pubblico .

Si è costituita in giudizio la società B. resistendo all'opposizione e chiedendo inoltre - in via interinale - una pronuncia di provvisoria esecutività del lodo impugnato.

Accolta dalla Corte tale istanza, e precisate di seguito le conclusioni - conformemente agli atti introduttivi - nei termini letteralmente trascritti in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2009, previa concessione alle parti - nei limiti temporali previsti dagli artt. 190 e 352 cod. proc. civ. - dei termini, rispettivamente, di cinquanta e di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Infine, su istanza dell'opponente, si è svolta in data odierna anche la discussione orale della causa.

DIRITTO MOTIVI della decisione

1. Secondo l'opponente società G., il lodo arbitrale in oggetto si porrebbe in contrasto con l'ordine pubblico, per avere gli
Arbitri effettuato una valutazione assolutamente abnorme dell'esito probatorio.

La deducente prospetta la sussistenza di tale preteso vizio ritenendo di poterlo desumere - essenzialmente - dall'atteggiamento di manifesta parzialità che, a suo dire, gli Arbitri avrebbero mostrato sia in corso di procedimento, che con la motivazione del lodo, contenente un dispositivo smaccatamente a favore della controparte kuwaitiana.

Gli Arbitri, in buona sostanza, avrebbero di fatto violato alcuni principi fondanti del nostro ordinamento giuridico, quali la tutela del diritto al contraddittorio e la terzietà del giudice, emettendo un provvedimento irrefrangibilmente ingiusto, in quanto, senza adeguata valutazione delle prove acquisite, ed anzi contraddicendone il senso, avrebbero affermato la responsabilità di essa

società G. per i ritardi oggettivamente riscontrati nella esecuzione delle opere che le erano state subappaltate, quando invece tali ritardi avrebbero potuto essere imputati, semmai, solo alla difettosa organizzazione di trasporto marittimo che era di competenza della società B..

2. Tale essendo - in estrema sintesi - il contenuto dell'opposizione, ne emerge ictu oculi l'inammissibilità, ancor prima che (anche) la manifesta infondatezza.

l'opponente, infatti, pur avendo ritenuto opportuno ammettere - in premessa - l'evidenza del fatto "che in questa sede non si può ridiscutere del merito" del lodo (tale possibilità essendo chiaramente preclusa dalla vigente disciplina processuale, se non per ipotesi eccezionali), null'altro ha fatto se non proprio questo con il proprio atto d'impugnativa, in tal guisa già incorrendo, dunque, nell'appena segnalato profilo d'inammissibilità.

Il quale non potrebbe certo venir meno, o perdere di rilievo, sulla base dell'assunto attoreo - costituente all'evidenza mero artificio retorico (e perciò da considerare tanto contraddittorio quanto inefficace) - secondo cui, comunque, solo un esame del merito alla luce della motivazione contenuta nel lodo potrebbe consentire di apprezzare la dedotta ipotesi di contrasto con l'ordine pubblico.

In tal modo, infatti, emerge il trasparente tentativo di reintrodurre per altra via proprio quel riesame del merito della controversia che pure nella stessa premessa del suo ragionamento l'opponente aveva ritenuto che le fosse precluso. In concreto, la difesa della società G. ha imbastito l'atto di opposizione semplicemente riesaminando punto per punto l'intero materiale del giudizio arbitrale, così nuovamente indicando qual era il contenuto del contratto stipulato inter partes; quali le obbligazioni sue e della controparte; le ragioni che, secondo la sua tesi difensiva, giustificavano il ritardo nella esecuzione delle prestazioni cui essa si era obbligata (in particolare il maltempo in mare e il forte moto ondoso durante la stagione invernale, ciò che avrebbe reso impraticabile il puntuale svolgimento dei lavori sulle piattaforme petrolifere marine, per di più in regime di orario continuativo di lavoro, secondo il cd. hot bed system); il rilievo determinante che su tale ritardo avrebbe avuto la mancata predisposizione da parte della società B. di natanti atti al trasporto in numero sufficiente per consentire di effettuare i lavori de quibus (anche) in regime di adeguata sicurezza per il personale operante. Ed altro ancora.

Ma evidentemente tutte queste circostanze, potessero o meno aver rilievo ai fini del giudizio arbitrale, non possono più spiegare alcun effetto ai fini del decidere nell'attuale sede processuale, costituendo esse, appunto, il merito del thema decidendum su cui gli arbitri si sono pronunciati con specifica motivazione, il riesame della quale è in limine precluso a questa Corte.

Non è infatti possibile ripercorrere ora - ed ancora - le ragioni della decisione arbitrale, che, peraltro, appare comunque profusamente motivata in ordine agli elementi di giudizio che hanno indotto gli Arbitri a rigettare le tesi difensive della società

G. e ad accogliere contestualmente - peraltro solo in modo parziale - quelle prospettate dalla società B. (cui infatti è stata comunque attribuita una responsabilità casualmente concorrente commisurata al 17% del danno, il che - tra l'altro - costituisce ex se motivo anche di ragionevole dubbio sulla reale esistenza di quell'atteggiamento di "assoluta" parzialità e faziosità che l'opponente ha voluto imputare al Collegio arbitrale).

Un'indagine di merito, inoltre, non potrebbe compiersi neppure in ragione del lamentato difetto di logicità della motivazione rispetto al materiale probatorio acquisito, tenuto conto, in primo luogo, che per il codice di rito italiano nemmeno i lodi arbitrali di diritto interno possono essere impugnati per nullità conseguenti a difetti motivazionali se questi si risolvano in meri vizi "in iudicando".

Infatti, la disposizione di cui all'art. 829, n. 11 c.p.c. (già 829 n. 4, nel testo antevigente) - nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie - viene intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo (ipotesi comunque palesemente insussistente nel caso di specie), e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo.

La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista "nominatim" tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere dunque rilevanza nell'impugnativa dei lodi di diritto interno solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l' "iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale (cfr., tra le tante, Cass. 18 febbraio 2000, n. 1815) (1). Solo per completezza è il caso di osservare che nemmeno questa ipotesi di vizio motivazionale è ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui il percorso argomentativo degli arbitri è completamente ed esattamente ricostruibile, avendo essi spiegato con chiarezza il motivo per cui hanno ritenuto inadempiente la società G. (escludendo che tale inadempimento potesse trovare giustificazione nel maltempo stagionale, atteso che contrattualmente essa si era impegnata ad effettuare i lavori senza alcuna possibilità di eccepire tale maltempo come possibile causa di giustificato ritardo nelle sue prestazioni), e perché inoltre non potesse comunque considerarsi inadempiente la società B. all'obbligazione, che le competeva, di mettere a disposizione natanti in numero adeguato. Valutare poi se tale opinione fosse o meno fondata alla stregua di altre determinate regole di giudizio (ad impossibilia nemo tenetur, ecc.) è compito, si ripete, che non spetta a questa Corte.

A maggior ragione deve ritenersi, dunque, che tali eventuali difetti non possano essere denunziati ai fini del diniego di riconoscimento o dell'esecuzione di lodi stranieri, per i quali l'elenco delle ragioni ostative a questo effetto è ancor più ridotto e tassativo (alla stregua di quanto dispone l'art. 840 c.p.c.) di quanto non lo sia l'elenco dei vizi di nullità azionabili per i lodi di diritto interno (alla stregua dell'art. 829 c.p.c.), e tra esse non ne è contemplata alcuna che attinga ai profili motivazionali, essendo giurisprudenza costante, tra l'altro, che anche il contrasto del lodo con l'ordine pubblico debba e possa a sua volta valutarsi solo rispetto al contenuto del dispositivo, e non della motivazione.

In secondo luogo, poi, e decisivamente, i profili correlati ad un'adeguata motivazione o alle modalità e ai criteri con cui si dipani la decisione di merito arbitrale, come ogni altro vizio attinente al merito sub specie di error in iudicando, sono comunque estranei al concetto di ordine pubblico anche nella sua nozione internazionalistica più estesa (cfr. ad esempio Cass. n. 6947/2004 e Cass. n. 1301/1999) (2).

Superfluo poi osservare che il fatto puro e semplice che gli Arbitri siano pervenuti ad una decisione favorevole per la parte kuwaitiana, e contro gli interessi della parte straniera (italiana), non costituisce ex se né motivo di contrasto con l'ordine pubblico tale da consentire un riesame anche solo in via incidentale del merito della controversia, né vizio motivazionale che possa attingere la comune nozione di ordine pubblico posta dalla legge come "eccezionale" ragione di ostacolo alla - altrimenti normale - possibilità di dichiarare l'esecutorietà di un lodo straniero ex art. 840 c.p.c. (tanto che, come ha ineccepibilmente ricordato la convenuta, è sempre onere dell'opponente, alla stregua del tenore di tale norma, provare e dimostrare le circostanze e i fatti che quest'ultima contempla come ostativi al riconoscimento: "Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle sequenti circostanze:...").

In concreto, la società opponente non è stata in grado di dimostrare, nel presente giudizio, alcun fatto che potesse concretamente e ragionevolmente sussumersi nella nozione di contrarietà all'ordine pubblico.

Così, l'allegazione secondo cui la società G. sarebbe stata discriminata nel procedimento arbitrale, e finanche derisa dagli arbitri o dal rappresentante della controparte (che in arbitrato si sarebbe fatta assistere non da un avvocato, ma da un tecnico, il che avrebbe anche impedito al legale dell'opponente - secondo un'ulteriore doglianza fuggevolmente dedotta in citazione - di esperire pienamente ed effettivamente la propria attività difensiva), o l'allegazione secondo cui gli Arbitri avrebbero deciso in contrasto con le acquisizioni probatorie, sono da considerare entrambe inammissibili/irrilevanti ai fini del decidere, prima ancora che allegazioni (in gran parte generiche e comunque) rimaste del tutto indimostrate.

Infatti, secondo la corrente e più accreditata accezione del concetto di ordine pubblico (in senso internazionalistico) di cui agli artt. 839, quarto comma, e 840, quinto comma, c.p.c. (già art. 797 n. 7 c.p.c.), nonché 16 e 64 legge n. 218/1995, l'ordine pubblico - che va riscontrato, si ripete, con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale e non alla sua parte motiva - può essere identificato nel complesso dei principi e dei valori fondamentali dell'ordinamento del foro (a partire da quelli di rango costituzionale), compresi quelli che caratterizzano anche la struttura etico-sociale della comunità internazionale in un determinato momento storico, e dunque anche i principi inderogabili che sono immanenti nei più fondamentali istituti giuridici, e che costituiscono, in essenza, il nucleo fondante dello stesso concetto di "diritto" per la generalità degli ordinamenti giuridici, essendo in buona parte per ciò stesso anche riconducibili all'elenco dei diritti inviolabili dell'uomo.

Tale nozione è pienamente conforme a quella parimenti prospettata dalla giurisprudenza in relazione al medesimo concetto contenuto in vari altri impianti normativi (e in particolare nell'art. V, comma 2, lett. b della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri; nell'art. 36, lettera b) dell'Uncitral Model Law on Arbitration; nell'art. 34.1 del Regolamento CE n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito le analoghe previsioni della Convenzione di Bruxelles del 1968, che a sua volta trova correlazione nelle disposizioni della Convenzione di Lugano del 1988; nell'art. 26 del Regolamento CE n. 1346/2000 sulle procedure d'insolvenza; negli artt. 22 e 23 del Regolamento CE n. 2201/2003 concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale; nell'art. 16 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali).

Resta solo da rilevare, a questo punto, che l'opponente non ha nemmeno indicato una sola circostanza che in concreto potesse dimostrare una violazione in qualche modo correlata al contiguo e più specifico concetto di ordine pubblico processuale, come ad esempio che le fosse stato impedito di svolgere del tutto, o comunque adeguatamente, le proprie difese, e con il pieno rispetto del contraddittorio, nel corso del procedimento arbitrale, in cui di converso risulta essere stata legalmente, adeguatamente e legittimamente rappresentata, avendo potuto avvalersi non solo di un proprio avvocato (e certo non rileva per nulla che la controparte fosse a sua volta rappresentata da un ingegnere piuttosto che da un avvocato, non potendo assurgere tale circostanza a generica prova presuntiva di un programmato favoritismo del Collegio per la parte kuwaitiana), con cui ha potuto conoscere dei fatti di causa, esaminare le prove e le produzioni documentali, valutare le tesi della controparte e replicare; ma avendo poi finanche designato con piena e libera scelta uno degli arbitri componenti il Collegio;

non ultimo, ha anche potuto fruire di due ulteriori gradi giurisdizionali in Kuwait per far accertare i vizi che essa riteneva inficiassero il lodo.

Nessuna prova è stata in ogni caso fornita nemmeno sulla ipotizzata mancanza di terzietà e imparzialità dei giudicanti, che hanno peraltro deciso all'unanimità, e dunque anche con il consenso dell'arbitro nominato dall'opponente.

In conclusione, l'opposizione, in quanto basata su ragioni non solo inammissibili nella loro stessa astratta formulazione, ma comunque anche infondate in concreto per assoluto difetto di prova e concludenza, deve de plano essere disattesa.

3. Quanto alle spese di lite, l'attrice-opponente, secondo il principio di soccombenza, dovrà rifondere alla convenuta le spese processuali da questa sostenute nel presente giudizio, nella misura che, per brevità, viene direttamente liquidata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori.

P.Q.M. Per Questi Motivi

La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1) dichiara inammissibile e comunque infondata, rigettandola, l'opposizione proposta dalla società C.G. IMPIANTI S.p.A.;
2) condanna l'attrice-opponente all'integrale rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta e liquidate in euro
11.610,00 (di cui euro 210,00 per esborsi, euro 1.400,00 per diritti ed euro 10.000,00 per onorari), oltre alle spese generali di
studio al 12,5% ed ai competenti oneri fiscali e previdenziali.

Così deciso in Milano, in data 29 aprile 2009

Il Consigliere rel.est. (Dott. Filippo Lamanna) Il Presidente (Dott. Giuseppe Tarantola)

(1) Solo per completezza è il caso di osservare che nemmeno questa ipotesi di vizio motivazionale è ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui il percorso argomentativo degli arbitri è completamente ed esattamente ricostruibile, avendo essi spiegato con chiarezza il motivo per cui hanno ritenuto inadempiente la società G. (escludendo che tale inadempimento potesse trovare giustificazione nel maltempo stagionale, atteso che contrattualmente essa si era impegnata ad effettuare i lavori senza alcuna possibilità di eccepire tale maltempo come possibile causa di giustificato ritardo nelle sue prestazioni), e perché inoltre non potesse comunque considerarsi inadempiente la società B. all'obbligazione, che le competeva, di mettere a disposizione natanti in numero adeguato. Valutare poi se tale opinione fosse o meno fondata alla stregua di altre determinate regole di giudizio (ad impossibilia nemo tenetur, ecc.) è compito, si ripete, che non spetta a questa Corte.

(2) La giurisprudenza, dunque, esclude costantemente che sia ravvisabile contrarietà all'ordine pubblico nella mancanza o contraddittorietà o illogicità di motivazione del lodo arbitrale e finanche nel fatto che la pronuncia straniera sia stata eventualmente frutto del dolo di una delle parti (Cass. civ. n. 3221/1987).

CORRELAZIONI Legislazione correlata: Codice Procedura Civile art. 829